



# COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Provincia di Verona

## QUESITO n.1

**OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA per l'affidamento del  
“SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE  
DI BOSCO CHIESANUOVA ANNI 2018-2019”**

**CIG: 7248879C2D**

### Considerato che:

- con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Giovanni Campo, eseguibile ai sensi di legge, n.759 del 23-10-2017 (Reg. A.T. n.384/2017) è stata avviata la procedura di selezione per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Bosco Chiesanuova anni 2018-2019;
- con la suddetta determinazione sono stati approvati gli elaborati costituenti la documentazione di gara della quale è stata data opportuna pubblicità mediante pubblicazione tramite i seguenti canali:
  - o Amministrazione trasparente del Comune il 26/10/2017;
  - o Albo pretorio del Comune il 26/10/2017 al n.1033;
  - o Portale Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 26/10/2017 al n.163984B;
  - o Profilo committente del Comune il 26/10/2017;
  - o Portale ANAC il 26/10/2017;
  - o G.U.R.I. n.125 del 27/10/2017;
- Con nota al prot. n.10211 del 07/11/2017, agli atti dell'Ente, pervenivano dei quesiti di chiarimento;

### Dato atto che:

- Il quesito presentato è il seguente:

### QUESITO n.1:

*“Egregio ingegnere,*

*nel disciplinare di gara, in merito ai requisiti professionali per la partecipazione alla gara, si fa più volte riferimento al punto 13.1.3 e 13.1.4 che però non vengono riportati, probabilmente per un banale refuso, nel disciplinare stesso.*

*Successivamente si intuisce che venga richiesta l'intermediazione per 5 enti, senza specificare se attualmente o nel passato, e l'intermediazione di oltre 100.000,00 euro di premi annui, però non è chiaro se riferito ai soli enti pubblici.*

*Può chiarire questi aspetti ed integrare nel disciplinare la parte mancante?*

*Rilevo, altresì, che non è ammesso il Raggruppamento di imprese qualora una delle stesse sia in grado di soddisfare i requisiti economici richiesti: pertanto chi ha esperienza e capacità derivanti da attività passate ma ha iniziato una nuova attività non potrà mai più partecipare alle gare, perché non avendo attualmente l'intermediazione né di premi né di comuni non potrà raggrupparsi con nessuno e non otterrà mai i requisiti necessari per partecipare.*

*E' corretto?*

*La ringrazio anticipatamente, buona giornata e buon lavoro.”*

## RISPOSTA AL QUESITO n.1:

Sulla base di quanto evidenziato nel quesito presentato dall'Operatore Economico è stato riscontrato che in sede di edizione del disciplinare di gara, per mero errore materiale, il capitolo "13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa" è stato riportato con l'omissione di alcuni punti, richiamati anche in periodi successivi, il cui contenuto risulta comunque derivabile da altri richiami presenti all'interno del disciplinare e dagli altri documenti di gara.

Al Quesito n.1 viene pertanto data risposta mediante integrazione dei punti 13.1.3 / 13.1.4 / 13.1.5 e per completezza si riporta di seguito il capitolo "13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa" completo delle parti omesse, le quali vengono evidenziate con carattere corsivo e sottolineato:

### **13. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**

13.1. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

**Idoneità professionale** (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)

1. **iscrizione al registro delle imprese** della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

#### **NB 1:**

All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

2. **Iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – Sezione B – (già Albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione ex L. 792/1984) di cui all'art.109 del D.Lgs. 7/9/2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e s.m.i..**

**Capacità tecnico-professionale** (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice)

**3. Aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2014-2015-2016), attività di intermediazione assicurativa a favore, per ciascun anno, di almeno cinque enti pubblici territoriali, intendendosi tali solo le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolate e le Città metropolitane;**

**4. Aver intermediato, nel triennio precedente la pubblicazione del bando di gara (2014-2015-2016), premi assicurativi in favore di soggetti pubblici o privati per un valore medio annuo non inferiore ad €.100.000,00 al netto degli oneri fiscali.**

**5. Di essere in possesso la certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l'oggetto del presente appalto. A norma dell'art. 87 del Codice, sono ammessi certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità;**

13.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice ed alle condizioni e modalità ivi stabilite, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al presente paragrafo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

13.3. Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

#### **(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)**

13.4. **In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:**

- i requisiti di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.1. (iscrizione CCIAA) e paragrafo 13.1.2. (iscrizione RUI) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.3. (intermediazione per cinque enti) e 13.1.4 (intermediazione per €. 100.000,00/annui), devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/capogruppo;
- il requisito relativo alle certificazioni del sistema di qualità di cui al precedente paragrafo 13.1.5. deve essere posseduto da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.

**ATTENZIONE:** Si ribadisce che conformemente alla segnalazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato AS 251 del 30/01/2003, **non è ammessa** la partecipazione in raggruppamento temporaneo alle imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena **l'esclusione dalla gara del raggruppamento stesso.**

13.5. **In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice:**

- il requisito di idoneità professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.1. (iscrizione CCIAA) e paragrafo 13.1.2. (iscrizione RUI), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici;
- i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al precedente paragrafo 13.1.3. (intermediazione per cinque enti) e 13.1.4 (intermediazione per €. 100.000,00/annui), devono essere posseduti dal consorzio;

**NB 2:**

In caso di consorzi stabili costituitisi da non più di cinque anni dalla data di presentazione delle offerte, tali requisiti possono essere soddisfatti dal consorzio nel complesso dei consorziati esecutori, giusta il disposto dell'art. 47, comma 2, del Codice

- i requisiti relativi alle certificazioni del sistema di qualità di cui al precedente paragrafo 13.1.5. devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.

Bosco Chiesanuova, lì 08/11/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giovanni Campo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)